



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/0621 DEL 22/09/2015

L'anno 2015, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 11.00 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BITONCI MASSIMO	Sindaco	P	
2	MOSCO ELEONORA	Vice Sindaco	P	
3	SAIA MAURIZIO	Assessore	P	
4	BOTTON PAOLO	Assessore	P	
5	RAMPAZZO CINZIA	Assessore	P	
6	GRIGOLETTO STEFANO	Assessore	P	
7	BRUNETTI ALESSANDRA	Assessore		A
8	BUFFONI MARINA	Assessore	P	
9	CAVATTON MATTEO	Assessore	P	
10	LUCIANI ALAIN	Assessore	P	

OGGETTO: CRITERI E PARAMETRI PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Massimo Bitonci, ai sensi dell'art.52, comma 7, dello Statuto Comunale

RICORDATO che:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" all'articolo 29, comma 3, lettera a), modificato dall'articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dispone che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità: «di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.»
- l'articolo 6 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", così come modificato dall'articolo 5, del DPR 18 ottobre 2004, n. 334, dispone che lo straniero, per sé e la sua famiglia, oltre che per il ricongiungimento di altri familiari, deve «... attestare la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del Testo Unico. A tal fine, l'interessato deve produrre l'attestazione

AVVERTENZE: Il testo diventa definitivo al momento della pubblicazione

dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico sanitario rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio»;

PRECISATO CHE:

- l'articolo 2, punto 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 5 del 8 gennaio 2007, sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 298, sul ricongiungimento familiare;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", con l'articolo 1, ha apportato modifiche a precedenti norme in materia di ricongiungimento familiare, ed in particolare:
 - il comma 18 inserisce dopo il primo comma dell'articolo 1, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, un nuovo comma sulla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico sanitarie degli alloggi,
 - il comma 19 sostituisce la lettera a) dell'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla disponibilità dell'alloggio, sempre accertati dai competenti uffici comunali

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'articolo 29, comma 3, del T.U. delle "disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini dell'idoneità degli alloggi. Con la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell'Interno, in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 94 del 2009, ha precisato che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, possono far riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975;

RITENUTO che anche in assenza di disposizioni normative che definiscano la nozione di idoneità abitativa (citata all'articolo 29, comma 3, lettera a) della legge 94/2009), appare corretto e necessario riferire la valutazione dell'idoneità dell'alloggio oltre ai parametri definiti dal D.M. Sanità 5 luglio 1975, come proposto dalla Circolare ministeriale n. 7170 del 18 novembre 2009, anche alle norme generali di sicurezza e salute pubblica di cui al D.M. 37/2008, fornendo agli uffici comunali indicazioni in caso di particolari situazioni;

PRECISATO che, alla luce delle intervenute modifiche normative, è opportuno revocare la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 439 del 25/05/1998 relativa al rilascio attestazione idoneità alloggio;

ATTESO CHE:

- con la legge n. 94 del 2009, a partire dal 8 agosto 2009, per il ricongiungimento familiare, è chiesto al Comune di svolgere un duplice accertamento, tanto sotto il profilo abitativo quanto sotto quello igienico sanitario;
- la Circolare 7170 del 2009, oltre a fare riferimento al numero previsto degli occupanti in relazione alla superficie degli alloggi, precisa anche di verificare i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione, in adempimento a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998,
- il D.M. 37/2008 impone l'obbligo del rispetto di precise disposizioni in materia di sicurezza degli impianti elettrici e termoidraulici;

RITENUTO altresì, sulla base delle accennate disposizioni normative e delle sopra esposte considerazioni, di assegnare l'incarico del procedimento per il rilascio dell'attestazione di idoneità degli alloggi al Settore Urbanistica e Servizi Catastali, mentre per quanto riguarda i sopralluoghi per la verifica delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza ed il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975 dell'immobile e del D.M. 37/2008 di cui il richiedente chiede l'idoneità alloggiativa, gli stessi saranno effettuati a cura del Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione;

VISTI:

- l'articolo 43 del Codice Civile;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
- l'articolo 12 del RD 27 luglio 1934, n. 1265;
- l'articolo.2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1995 (G.U. 18/7/1975, n. 190);
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 7170 del 18 novembre 2009 – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per l'immigrazione e dell'Asilo;

PRÉSO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

- 1) di revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n° 439 del 25/05/1998;
- 2) di stabilire che, al fine del rilascio, da parte degli uffici comunali competenti, dell'attestato di idoneità alloggiativa necessario per:
 - nulla osta per ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare (art.29 del Decreto Legislativo n.286/1998 e art.6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 394/1999)
 - permesso di soggiorno per coesione familiare (art.30 del Decreto Legislativo n.286/1998)
 - permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo -ex carta di soggiorno- (art.9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e articolo 16 del D.P.R. 394/1999)
 - contratto di soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il Datore di Lavoro (art.5 bis del Decreto Legislativo n.286/1998 e art.8 bis del D.P.R. 394/1999 – primo ingresso)
 - contratto di soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il Datore di Lavoro (art.5 bis del Decreto Legislativo n.286/1998 e art.8 bis del D.P.R. 394/1999 – cittadini stranieri già presenti e regolarmente soggiornanti in Italia,)
 - permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art.26 del Decreto Legislativo n.286/1998),
 - altre fattispecie previste da norma di leggesiano applicati i principi di cui alle disposizioni contenute nel D.M. 5 luglio 1975, sia per quanto riguarda i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti, sia in ordine alle caratteristiche igienico sanitarie, con le seguenti indicazioni:
 - a) il D.M. 5 luglio 1975 stabilisce che deve essere assicurata una superficie non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti e non inferiore a 10 mq per ciascuno dei successivi; che

ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq e indica idoneo per il pernottamento di una persona un vano utile di almeno 9 mq e per due persone un vano utile di almeno 14 mq.;

b) si intendono vani utili tutti quelli che possono essere utilizzati per il pernottamento (camere, soggiorni, studi ecc.) con funzione diversa dalla cucina e dai vani accessori (bagni, ripostigli, disimpegni ecc.), inoltre dovranno essere dotati di illuminazione e aerazione naturale diretta, altezza minima almeno 2,70 m ed una superficie superiore a 9 mq per una persona e 14 mq per due persone;

c) in merito a quanto sopra si specifica che:

- qualora l'abitazione sia dotata di una cucina con superficie superiore a 14 mq il soggiorno può essere totalmente considerato ai fini del pernottamento;
- qualora l'abitazione sia dotata di una cucina con superficie inferiore a 14 mq la porzione di soggiorno che può essere considerata ai fini del pernottamento è quella rimanente esclusi i primi 14 mq e purché sia raggiunto il minimo di superficie previsto per il vano utile (9 mq);
- qualora l'abitazione sia dotata di soggiorno con angolo cottura, la porzione di soggiorno che può essere considerata ai fini del pernottamento è quella rimanente esclusi i primi 18 mq e purché sia raggiunto il minimo di superficie previsto per il vano utile (9 mq).

Il numero idoneo di abitanti per l'alloggio viene stabilito confrontando il valore determinato secondo il parametro della superficie utile dell'alloggio di cui al comma a), con il valore determinato in base alla superficie dei singoli vani e della loro funzione di cui ai commi b) e c) e viene ritenuto idoneo il numero più restrittivo dei due valori.

Nel corso del sopralluogo di cui al successivo punto 3) verranno, inoltre, verificati i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 37/2008, in particolare:

- la presenza ed il corretto funzionamento di idoneo ed adeguato interruttore differenziale "Salvavita" sull'impianto elettrico;
- la presenza, nel caso di riscaldamento autonomo, della dichiarazione di conformità della caldaia ed il libretto di manutenzione impianto con avvenuto controllo dell'impianto nell'anno in corso o ultimo anno utile;

- 3) di assegnare l'incarico del procedimento per il rilascio dell'attestazione di idoneità degli alloggi al Settore Urbanistica e Servizi Catastali, mentre per quanto riguarda i sopralluoghi per la verifica delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza ed il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975 dell'immobile e del D.M. 37/2008 di cui il richiedente chiede l'idoneità alloggiativa gli stessi saranno effettuati da personale tecnico del Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione;
- 4) di fissare in 60 giorni, dalla data di presentazione della domanda o dalla presentazione dei documenti integrativi eventualmente richiesti dagli uffici comunali, il termine per il rilascio dell'Attestazione, precisando che l'Attestato ha validità di 6 (sei) mesi ai sensi dell'articolo 41 comma 1 del DPR 445/2000;

- 5) i competenti Capi Settore provvederanno all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267.

Delibera

altresi, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

18/09/2015

Il Capo Settore ad interim
Franco Fabris

- 2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

21/09/2015

Il Capo Settore Sicurezza, Salute e
Prevenzione
Gaetano Natarella

- 3) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

21/09/2015

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

- 4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

22/09/2015

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina
